

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — 1<sup>a</sup> TORNATA DEL 24 GIUGNO 1876

Si trovò allora che la mia opposizione fosse quasi solitaria ed eccentrica, e si mostrò meraviglia che io mi opponessi a ciò che si diceva voto unanime del paese, espressione della pubblica opinione.

Le 90 palle nere che salutarono nell'urna la votazione di questa legge, cominciarono a darmi ragione in questo recinto. La solenne e imponente discussione che ha avuto luogo nell'altro ramo del Parlamento, mi ha sempre più confortato e persuaso quanto io mi apponessi al vero con l'opinione da me manifestata.

L'altra Camera ha creduto di arrecare a questo progetto di legge delle modificazioni; pure riconoscendo che queste modificazioni hanno il loro pregio, pure riconoscendo che l'onorevole mio amico personale il guardasigilli ha arrecato nella discussione uno spirito di tolleranza e di liberalismo del quale io gli sono riconoscente, ma che non andrà molto a garbo ai suoi amici politici, io credo di dover perseverare nelle mie opinioni, e dichiaro che porrò nell'urna una palla nera contro questo disegno di legge, perchè lo reputo lesivo della libertà di coscienza, e perchè, dacchè seggio in questa Camera, è stato ed è sempre mio fermo proposito di difendere la libertà di quelli che credono contro l'intolleranza di quelli che non credono.

MACCHI, *relatore*. E la vostra Commissione, o signori, colla maggioranza del Parlamento, ha approvato questo disegno di legge, appunto per tutelare la libertà di tutte le opinioni, contro l'intolleranza, di cui hanno dato troppe e troppo dolorose prove coloro che hanno l'opinione dell'onorevole Massari. (*Bene! Bravo!*)

Ciò detto, debbo osservare che il vanto di essere stato unico eratore contro questo progetto di legge in parte gli spetta, e mi piace di riconoscerglielo, come mi è sempre piaciuto riconoscere nel collega Massari almeno la franchezza delle sue convinzioni. Ma, non per questo, egli deve supporre che fosse in noi tanta fatua presunzione da credere che, perchè egli solo ha parlato contro la riforma da noi proposta, vi fosse per essa il consenso unanime del Parlamento e del paese. Nessuna cosa al mondo, neppure le più evidenti, neppure le verità scientifiche, possono vantare l'unanime consenso degli uomini. Per il che, non deve far meraviglia se anche per questa legge, la quale (come ha fatto bene osservare l'onorevole Comin) è molto modesta, non si abbia il voto di tutti.

Del resto, la dotta e lunga discussione, a cui questo progetto di legge ha dato luogo nell'altro ramo del Parlamento, anzichè provare in favore delle opinioni dell'onorevole Massari, non giova che a dimostrarne la non comune importanza. Impe-

rocchè, se fosse vero che si tratti di una proposta di tanta intolleranza, e poco meno che assurda, è certo che i signori senatori non avrebbero perduto il loro tempo nè tanta loro fatica per discuterla ed approvarla.

Ond'è che io, pur rispettando l'opinione dell'onorevole Massari, mi auguro che la Camera non vorrà questa volta venir meno al voto che con tanta maggioranza ha dato nell'altra occasione, e che vorrà, lieta, od almeno rassegnata, approvare il progetto di legge colle modificazioni introdotte, affinchè una buona volta questa questione sia finita, per rispetto alla libertà di tutti.

MANCINI, *ministro di grazia e giustizia*. L'onorevole Comin forse non ignora, che il confronto da lui fatto assai opportunamente della formola di giuramento usata nella legislazione napoletana dal 1819 al 1865 senza contrasto, e senza verun turbamento delle coscienze religiose, venne già da me più volte rammentato nella discussione che ebbe luogo nell'altro ramo del Parlamento. Ma quello che generalmente è ignorato, e che credo non inopportuno di divulgare, si è che in Italia fin dal secolo scorso si era molto più innanzi in queste materie, imperocchè, o signori, io ho tra le mani una preziosissima monografia di Saverio Mattei, insigne letterato e giureconsulto napoletano, della quale fu pubblicata in Napoli una seconda edizione fin dal 1784, e che porta il titolo: *Dell'autorità del giudice nell'obbligare al giuramento litiganti di diverse religioni; dissertazione di SAVERIO MATTEI*.

Egli rammenta una novella famosa dell'imperatore Costantino Porfirogenito, che fa parte del corpo del diritto, intorno ad una simile questione elevata sin da quei remoti tempi circa la formola del giuramento degli Ebrei. Ed è notizia importante, che da quel libro si desume, che proposta la questione se potesse la legge civile imporre ai dissidenti in religione una formola di giuramento ripugnante alla loro coscienza, il pio e dotto arcivescovo di Firenze di quel tempo, monsignor Martini, il celebre traduttore della Bibbia, non osò pronunciarsi in senso affermativo: tanto erano lontane nel secolo scorso le dottrine tolleranti dell'episcopato italiano dalle odierne intemperanti pretensioni del partito clericale!

Ma, signori, noi oggi dobbiamo soltanto esaminare, se la modificazione introdotta dal Senato nella formola del giuramento dei testimoni, dei periti, dei giurati e delle parti, soddisfaccia, oppur no, rigorosamente ai supremi principii di libertà di coscienza e di eguaglianza dei cittadini davanti la legge; in nome dei quali principii unicamente la Camera accordò il suo suffragio a questa proposta di legge